SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 663 e 622-A)

RELAZIONE DELLA 10° COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FIOCCHI)

Comunicata: alla Presidenza il 21 maggio 1984

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (n. 663)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
til concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1984

Proroga del regime commissariale straordinario previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (n. 622)

d'iniziativa dei senatori CONSOLI, URBANI, MARGHERI, MIANA, BATTELLO e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1984

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge n. 663 concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 9 aprile 1984, riguarda, come è indicato nel titolo, due argomenti e cioè « norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione delle piccole e medie imprese ».

Trattandosi di due oggetti completamente differenti non posso esimermi innanzitutto dal ricordare le osservazioni critiche per gli aspetti negativi dei cosiddetti « provvedimenti omnibus » espresse dalla Commissione nel corso dell'approvazione della legge n. 696 del 1983.

Le norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sono indicate negli articoli 1 e 2 e costituiscono una ennesima modifica della « legge Prodi ».

Prima di entrare nel merito dell'articolato occorre far presente che sulla validità ed efficacia di detta legge i componenti della Commissione industria hanno espresso in più occasioni perplessità, ed il parere della 6ª Commissione ne è un'ulteriore riprova là dove afferma: « Sembra invece necessario un ripensamento complessivo... su una legge i cui effetti positivi sono quanto meno discutibili e che ha comunque creato situazioni differenti tra creditori e dipendenti delle aziende commissariate rispetto a creditori e dipendenti di aziende sottoposte ad altre procedure concorsuali». La Commissione, nel corso del dibattito, ha preso atto con soddisfazione delle assicurazioni del Governo circa l'imminente presentazione di un disegno di legge di riforma organica di tutta la materia. Le variazioni in esame, come già quelle contenute nella legge n. 696 rappresentano un nuovo aggiustamento o meglio un adattamento « su misura » della « legge Prodi » ad un caso di un gruppo industriale commissariato per il quale esistono trattative avanzate di cessione che si dovrebbero concludere entro breve tempo; allora, con la legge n. 696 si trattava invece di favorire la situazione di una nota casa editrice e si deliberò in quella sede di abrogare uno dei requisiti necessari per poter accedere ai benefici della « legge Prodi ».

Sull'altro argomento — « agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie aziende » — valgono innanzitutto le stesse considerazioni di carattere generale esposte in sede di approvazione della legge n. 696. La validità e la necessità di detta normativa appaiono oggi ripetibili soprattutto in considerazione dei dati forniti dal Ministero dell'industria che confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati su cui questa Commissione si era dichiarata d'accordo.

Che la legge n. 696 per la sua snellezza, chiarezza e semplicità di applicazione sia stata favorevolmente accolta dalle categorie imprenditoriali interessate, possiamo dedurlo dai seguenti dati del Ministero dell'industria: alla data del 5 maggio 1984 sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1.900 domande. Sulla base delle domande già esaminate dal competente comitato, che sono 617, con un impegno di spesa di circa 30 miliardi di lire, si può fondatamente ritenere che il contributo medio per ciascuna domanda sia di 50 milioni. Pertanto, per le 1.900 domande già presentate occorrono circa 95 miliardi di lire. Si può concludere perciò che lo stanziamento di 100 miliardi di lire previsto dalla legge n. 696 sia ormai esaurito.

Entro i termini già previsti dalla legge n. 696 per l'emissione dell'ordine e la presentazione delle domande (rispettivamente, 31 maggio e 30 giugno 1984), ai ritmi attuali, che sono da ritenere validi, potrebbero arrivare al Ministero dell'industria altre 1.500-1.800 domande, con un onere per lo Stato di altri 75-90 miliardi.

Quindi, anche nell'ipotesi ristretta ora esposta l'intero rifinanziamento disposto verrà utilizzato.

Ai predetti aspetti quantitativi occorre aggiungere alcuni aspetti qualitativi che riguardano la legge n. 696. Essa reca una normativa semplice nel messaggio, cioè nei contenuti, ed agile nelle procedure. Questo aspetto è dimostrato dai seguenti dati:

a) entrata nella fase operativa della legge n. 696 del 1983: 27 febbraio 1984;

domande esaminate dal comitato:

nella prima seduta utile (n. 6 domande): 6 marzo 1984;

nella seconda seduta (n. 103 domande): 27 marzo 1984;

nella terza seduta (n. 300 domande): 17 aprile 1984;

nella quarta seduta (n. 208 domande): 3 maggio 1984.

Totale delle domande esaminate al 3 maggio 1984: n. 617;

b) domande istruite, cioè esaminate dagli uffici sia in via conclusiva sia con richiesta di notizie e/o atti integrativi: n. 1.450.

Dai predetti dati si deduce che, alla data del 5 maggio, su 1.900 domande presentate ne erano state istruite 1.450 e ne rimanevano da istruire 450. Attualmente gli uffici del Ministero dell'industria operano a pieno regime ed istruiscono circa 70 domande il giorno. Nel complesso, si può affermare che gli operatori possono essere certi che le loro domande di contributo vengono esaminate entro una settimana dalla data di arrivo al Ministero dell'industria.

Fatte queste brevi considerazioni ed entrando nel merito, si può osservare che il disegno di legge n. 663 è inteso a convertire in legge il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, che consta di quattro articoli: i primi due come già detto riguardano le modifiche alla « legge Prodi » e l'articolo 3 introduce variazioni alla legge n. 696.

La Commissione ha approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, tenendo conto del disegno di legge n. 622, di iniziativa dei senatori Consoli ed altri. Tale sostituzione ha lo scopo di dare una struttura degislativa più organica alla normativa, che si propone venga inserita nell'articolo 2 della legge n. 119 del 1982.

Il primo comma indica il periodo massimo di differimento della scadenza del termine per la durata della gestione straordinaria; il secondo comma le procedure per poter usufruire della proroga.

L'articolo 2 fissa al primo comma il criterio di valutazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione delle aziende tenendo conto del prevedibile risultato di gestione, anche se negativo; al secondo comma si stabilisce che se il prezzo della cessione è stato determinato tenendo conto di tale prevedibile risultato negativo, il cessionario è obbligato a continuare l'attività produttiva per almeno un biennio ed a mantenere i livelli occupazionali entro i limiti fissati dal Ministero dell'industria che ne è l'autorità vigilante.

A questo articolo la Commissione propone un emendamento, di carattere formale.

La Commissione ha altresì approvato un emendamento aggiuntivo relativo al superamento della discriminazione che si era creata, in relazione all'ordine dei creditori dell'impresa in amministrazione straordinaria, tra i lavoratori che si fossero dimessi nel biennio precedente ed i lavoratori dimessi dopo l'inizio della gestione commissariale.

L'articolo 3 riempie un vuoto legislativo già avvertito in sede di discussione della legge n. 696 riguardante le vendite rateali, gli acquisti fatti a norma della legge n. 1329 del 1965 e il *leasing* operativo.

Tenuto conto che, come si è detto, le attuali domande di contributo hanno già praticamente esaurito il fondo stanziato con la legge n. 696, al comma quarto si stabilisce un incremento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della più volte citata legge n. 696. Al comma quinto è indicata la relativa copertura finanziaria ed al sesto l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione, tenuto conto dell'afflusso delle domande, ha ritenuto opportuno proporre la proroga al 31 ottobre 1984 del termine di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 696, che riguarda la data di emissione degli ordini di acquisto.

A tale variazione dovrà ovviamente seguire quella dei termini disposti dal decreto ministeriale 25 febbraio 1984, che contiene le norme di attuazione della legge, sia perchè sono correlate al termine modificato, sia per la necessità che comunque esiste di evitare una concentrazione nella produzione e nella consegna dei macchinari, al fine di consentire una migliore programmazione dell'attività delle imprese fornitrici.

La Commissione propone la conversione in legge del decreto-legge n. 62 con le modificazioni illustrate; propone inoltre di considerare assorbito nel provvedimento di conversione il disegno di legge n. 622.

FIOCCHI, relatore

PARERI DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

a) sul disegno di legge n. 663

8 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

b) sul disegno di legge n. 622

9 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, preso atto del fatto che il *plafond* di risorse finanziarie destinato allo scopo non risulta modificato.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi:

"Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma"».

Art. 2.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditività, deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche negativo ».

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è sostituito dal seguente:

"Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" ».

Art. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è prorogato al 31 ottobre 1984 ».

DISEGNO DI LEGGE n. 663

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

Decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1984.

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a consentire la definizione di soluzioni imprenditoriali e gestionali di aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali sia imminente la scadenza del termine di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nonchè di adeguare la dotazione finanziaria della legge 19 dicembre 1983, n. 696, in relazione alle richieste di intervento previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

- 1. Il termine unico di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di tre mesi decorrente dalla scadenza del termine anzidetto, e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.
- 2. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma 1.

Articolo 2.

- 1. Il criterio di valutazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va inteso nel senso che deve tenersi conto dell'effettiva redditività dell'azienda o del complesso aziendale, anche se negativa.
- 2. Qualora tale prezzo sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa, il cessionario deve obbligarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e a mantenere i livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

Articolo 3.

- 1. Le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.
- 2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA.
- 3. Nel settimo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, dopo le parole « locazione finanziaria » sono inserite le parole « poste in essere anche dall'azienda costruttrice ».
- 4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1984.

PERTINI

Craxi — Altissimo — Longo — Goria

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

DISEGNO DI LEGGE n. 622

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CONSOLI ED ALTRI

Articolo unico.

Il CIPI è autorizzato a concedere la proroga per il periodo massimo di un anno del regime commissariale straordinario previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e sue successive modifiche ed integrazioni, a quelle aziende la cui gestione commissariale in scadenza entro il 31 ottobre 1984 non possa essere ulteriormente prorogabile in base all'attuale normativa.

Il CIPI, ai fini della concessione della proroga, di cui al primo comma, valuterà i risultati della gestione commissariale, nonchè le prospettive di salvataggio dell'impresa e di garanzia dei livelli occupazionali in relazione sia a possibili nuovi assetti societari che ad adeguati ruoli produttivi nel quadro dei piani di intervento nei diversi settori.